SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 816-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BOGGIO)

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi a favore del credito cinematografico

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1980 (V. *Stampato n.* **880**)

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 marzo 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Particolarmente grave è il momento che attraversa l'attuale congiuntura produttiva del cinema italiano.

Alle modificazioni generali dei modi di consumo che hanno colpito indifferenziatamente il mercato nel suo complesso, si accompagna una persistente crisi della cinematografia nazionale sia sotto il profilo produttivo che espressivo.

Sebbene l'esito fortunato di alcune opere italiane nella corrente stagione cinematografica abbia in parte corretto i risultati globali del mercato, si assiste sempre più ad un progressivo impoverimento della produzione nazionale sia sotto il profilo numerico che, di conseguenza, dei risultati finanziari.

I minori incassi dei film nazionali verificatisi nell'ultimo triennio hanno ancora di più ridotto le possibilità di autofinanziamento per le attività produttive.

Limitazione dei livelli di reddito e limitazione dei costi di produzione e di gestione comprimono sempre più l'affidamento su programmi economici anche di breve termine. Va infatti considerato che mentre nel 1974 furono investiti 103 miliardi per produrre 240 film, progressiva è stata la contrazione dei livelli produttivi fino a giungere per il 1979 a 141 film per 80 miliardi d'investimento. Tale decremento è reso ancora più evidente dai mutati valori monetari.

Sul piano legislativo inoltre la legge 4 novembre 1965, n. 1213, ha perso in pratica concreti effetti incentivanti, talchè improcrastinabile si rende una revisione globale dell'intero sistema nel quadro della legge organica di riforma.

Sotto il profilo degli interventi congiunturali un precedente apporto è stato arrecato con la legge 20 gennaio 1978, n. 25, concernente il rifinanziamento del fondo di dotazione della Sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, per un ammontare di lire 4 miliardi, elevando così il fondo stesso a complessive lire 17 miliardi.

Il provvedimento, consentendo un nuovo impulso agli investimenti produttivi, ha frenato in parte la spirale recessiva. Peraltro l'intero fondo di dotazione, che pure avrebbe dovuto autoalimentarsi con l'ammortamento dei mutui concessi, incontra purtroppo una notevole vischiosità per il grave squilibrio dei cicli produttivi e la sempre maggiore divaricazione dei costi, dai livelli di reddito sempre più contenuti. Per effetto del suddetto provvedimento è stato possibile nel decorso biennio finanziare oltre 130 film e 25 ditte di distribuzione ed importazione.

Sempre in attesa di un globale intervento legislativo che con il provvedimento di riforma innovi anche i generali meccanismi di incentivazione, allo stato si rende comunque necessario provvedere ad un nuovo finanziamento per alimentare il volume degli investimenti produttivi, le cui dimensioni, come si è detto, si sono pericolosamente contratte nel corso del corrente anno 1979.

Il presente disegno di legge prevede all'articolo 1 la devoluzione da parte dello Stato della somma di 8 miliardi, risultando con ciò incrementata la dotazione del fondo d'intervento istituito dalla legge 14 agosto 1971, numero 819, per un ammontare complessivo di 25 miliardi.

L'articolo 2 prevede che lo stanziamento possa essere utilizzato con le stesse modalità stabilite dalla legge 20 gennaio 1978, n. 25, e cioè per il 70 per cento a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed industrie tecniche e per il restante 30 per cento a favore di intervento in conto capitale per le sale cinematografiche del piccolo e medio esercizio, ubicate in zone cinematograficamente depresse, fermo restando il massimo di lire 10 milioni per ciascuna erogazione.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

12 giugno 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, è ulteriormente integrato per l'esercizio finanziario 1980 della somma di lire 8.000 milioni mediante conferimento da parte dello Stato.

Art. 2.

L'importo di cui al precedente articolo 1 sarà destinato secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 gennaio 1978, n. 25.

Restano salvi i massimali di cui all'articolo 3 della legge stessa.

Art. 3.

All'onere di lire 8 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.